

Prot.: 455/2019

Roma, 20 novembre 2019

Al Direttore Generale
Dott. Fabrizio d'Alba
Az. Osp. San Camillo Forlanini

P.c.: All' Assessore alla Sanità ed all'Integrazione
Socio Sanitaria
Dott. Alessio D'Amato
REGIONE LAZIO

Al Direttore Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria
Dott. Renato Botti
REGIONE LAZIO

Al Presidente Collegio Sindacale
Az. Osp. San Camillo Forlanini

OGGETTO: delibera 1548 del 15 novembre 2019 – avente per oggetto: “Indizione Avviso di Selezione interna per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali al personale del Comparto dipendente a tempo determinato e indeterminato – anno 2019. Approvazione bando”.

Violazione art. 2 e 40 del [D.L.gs. n. 165/2001](#)

La scrivente con la presente chiede la riforma della delibera indicata in oggetto, con la quale, unilateralmente, codesta Azienda limita il riconoscimento della progressione economica orizzontale al personale del comparto per l’anno 2019 al solo 50% degli aventi titolo, anche in presenza delle corrispondenti risorse finanziarie esistenti e disponibili per il corrente anno. Conferma quanto già esposto e riportato nel verbale di seduta negoziale del 6 novembre u.s. riguardo alla non applicabilità della circolare del 15 maggio '19 della RGS, contenente le istruzioni agli Enti per la compilazione del Conto Annuale del 2018, e peraltro anche inconferente trattandosi di PEO 2019, nella parte in cui traduce la "quota limitata di dipendenti" che possono essere interessati dalla procedura in un numero di addetti non superiore al 50% del totale degli aventi diritto.

Tale statuizione, che fortemente contestiamo, pone in essere una grave violazione del precetto contenuto negli artt. 2 e 40 del [D.L.gs. n. 165 del 2001](#) il quale delega integralmente alla contrattazione collettiva la retribuzione dei dipendenti pubblici disapplicando qualsiasi disposizione contraria. Sul punto risulta principio pacifico della Suprema Corte di Cassazione quello secondo cui la retribuzione dei pubblici dipendenti può essere regolata solo ed esclusivamente dalla contrattazione collettiva.

Ma vi è di più.

La circolare se pacificamente recepita, oltre quanto evidenziato, pone un’importante questione riguardo la limitazione dell’attività della scrivente Organizzazione. Ed inoltre mette codesta Amministrazione in **posizione di inadempienza** rispetto alle previsioni del c.4 dell’art.40 L.165/2001 che testualmente recita: le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Cosa che la scrivente Organizzazione, anche alla luce dei reiterati interventi della propria Federazione Nazionale in sede di Governo, di Ministeri Competenti e Aran, non può lasciare senza riscontro.

Per questo si diffida codesta Direzione a stralciare dalle premesse dell’atto 1548/15-11-2019 e nel testo del relativo bando dell’avviso di selezione allegato, i passaggi in cui si dichiara che la graduatoria sarà utilizzata nei limiti del 50% degli aventi diritto, bensì riportare l’esatta dicitura contrattuale vigente *limitata*, rinviando a successivo e separato atto la attribuzione della relativa fascia economica al personale che risulterà inserito in graduatoria, anche all’esito dell’imminente chiarimento ministeriale.

Tali necessarie modifiche permetteranno la pubblicazione entro il 31/12/2019 della relativa graduatoria di merito, senza inficiare alcun diritto economico ai dipendenti.

Diversamente questa Federazione, per il ruolo che le è proprio, agirà nelle opportune sedi a tutela delle proprie prerogative e a sostegno di tutti i lavoratori che ne avranno interesse.

Il Segretario Generale
Roberto Chierchia

